

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

PROVINCIA DI ROMA



AREA V - POLITICHE SOCIALI E SANITÀ

***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE***

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale rivolti al nucleo familiare e alla singola persona, residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, che versino in situazioni di disagio socio - economico.

Art. 2 - Finalità

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati al superamento e riduzione delle condizioni di bisogno individuale o familiare e si pongono all'interno di un progetto globale di sostegno e promozione, mirato a favorire il mantenimento ed il recupero dell'autonomia della persona, alla promozione ed integrazione sociale e culturale ed alla prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, ambientale, sociale e psicologico, che possono determinare fenomeni di emarginazione, secondo i principi di pari opportunità e non discriminazione.

Art.3 - Destinatari

Hanno diritto a beneficiare degli interventi di assistenza sociale ed economica i nuclei familiari ed i singoli cittadini residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, sia italiani che stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con la normativa vigente, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o che si trovano in situazione di emergenza e quant' altro ritenuto necessario dal progetto d'intervento personalizzato elaborato dal Servizio Sociale. In caso di situazioni multiproblematiche il Servizio Sociale si integra e coordina con altri Servizi Socio-Assistenziali e sanitari pubblici e privati; tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel Settore scolastico, giudiziario e dell'Ordine pubblico.

Art. 4 - Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagrafica così come da stato di famiglia, ivi comprese le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto, partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Art. 5 - Reddito del nucleo familiare

Ai fini dell'Assistenza economica alle singole persone e al nucleo familiare, il reddito da prendere in considerazione è quello riferito all'anno antecedente la data di presentazione della domanda, ovvero quello dell'anno in corso se l'istanza è presentata oltre la data di presentazione della denuncia dei redditi. Il reddito del nucleo familiare è determinato da :

- reddito da lavoro dipendente, autonomo o anche occasionale;
- redditi patrimoniali (beni immobili o da capitale)
- pensioni a qualunque titolo erogate anche non assoggettabili IRPEF ad eccezione dell'indennità di accompagnamento
- rendita INAIL'
- contributi che affluiscono al nucleo (assegni familiari, alimenti stabiliti dall'Autorità giudiziaria,

contributi assistenziali provenienti da altri Enti) anche se non assoggettabili ai fini Irpef.

Costituiscono reddito ai fini assistenziali tutte le entrate del nucleo familiare.

L'assegno di accompagnamento non va computato nel reddito del nucleo familiare quando è finalizzato, attraverso uno specifico progetto del Servizio Sociale

- a) a mantenere l'anziano in famiglia o nella sua abitazione, se solo;
- b) a reinserirlo in famiglia o in una Comunità di tipo familiare.
- c) a mantenere il disabile in famiglia o inserirlo in una Comunità

Il richiedente s'impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e familiare.

L'Amministrazione comunale si riserva di attuare ogni opportuno accertamento rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione dell'istanza e di sospendere, revocare o modificare il progetto di intervento.

Art. 6 -Forme d'intervento

Nel limite degli stanziamenti di Bilancio gli interventi di assistenza economica si articolano in

- sostegno economico finalizzato ad agevolare inserimenti in attività lavorative
- contributo economico per Servizio Civico
- assistenza economica straordinaria
- assistenza economica eccezionale
- assistenza economica per cittadini con grave disabilità (pere. 100%)
- assistenza economica per nuclei con minori orfani
- assistenza ex Provincia
- contributi economici alle famiglie affidatarie
- contributi alloggiativi
- integrazione retta per Anziani ed Inabili ospiti in Residenze Sanitarie Assistenziali Tali interventi sono compatibili con l'elargizione di prestazioni agevolate e altre prestazioni e servizi socio-sanitari.

Art. 7 - A) Sostegno economico finalizzato ad agevolare inserimenti in attività lavorative.

B) Contributo economico per Servizio Civico

I presenti interventi, di natura esclusivamente socio assistenziale, sono alternativi alla assistenza economica di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Il primo intende valorizzare le potenzialità lavorative di quei soggetti abitualmente confinati nel socio assistenziale.

Il secondo, intende fornire un supporto economico a soggetti in condizione svantaggiata, coinvolgendo gli stessi in attività di rilevanza civica e sociale favorendone la partecipazione alla vita della comunità.

Gli interventi di cui sopra non potranno in alcun modo rappresentare ed essere ricondotti ad alcuna forma di lavoro subordinato.

Le modalità di svolgimento degli interventi di cui sopra, saranno dettagliate con provvedimento Dirigenziale conformemente alle prescrizioni legislative vigenti entro i limiti economici dell'assistenza di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 8- Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria-potrà essere erogata a persone singole o nuclei familiari che per la loro condizione sodo-sanitaria non possono essere inseriti in servizi di Pubblica utilità.

Anche tale intervento economico avrà carattere di temporaneità, dovrà essere finalizzato al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene, spese sanitarie ecc...), non potrà essere superiore a € 500,00 complessive annue, potrà essere erogato una sola volta, ripetibile eventualmente dopo almeno tre anni, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.

Il Servizio Sociale può disporre l'erogazione delle prestazioni anche a persona diversa dal beneficiario o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione assistenziale di carattere economico.

Si assume quale indice dello stato di bisogno il valore dell'I.S.E.E. non superiore a €6.000,00, riferito all'intero nucleo familiare.

Art. 9 - Assistenza economica eccezionale

Viste le indicazioni del Consiglio Comunale che ha previsto l'istituzione di un fondo speciale di intervento per le situazioni "particolarmente disperateci prevede un intervento economico straordinario denominato "contributo eccezionale".

Per contributo eccezionale s'intende un aiuto economico "una tantum" rivolto a persone singole o nuclei familiari, anche per nuclei già in assistenza al servizio Sociale, che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico determinata da eventi eccezionali quali:

- sopraggiungere di gravi eventi morbosi o patologie invalidanti che comportano spese sanitarie non coperte dal S.S.N. o per le quali non è possibile accedere ai Servizi Pubblici;
- calamità naturali;
- improvvisa mancanza per decesso, abbandono, detenzione o altro di un componente del nucleo familiare portatore di reddito significativo per il nucleo familiare;
- perdita improvvisa del lavoro;
- spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale dei figli;
- contributo per spese funerarie e trasporto salma.

La richiesta di intervento deve essere debitamente corredata dalla documentazione utile alla determinazione del bisogno, come preventivi di spese ed a seguire fatture.

L'entità del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente e del nucleo familiare, potrà variare da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500 annue,, potrà essere erogato una sola volta, ripetibile eventualmente dopo almeno cinque anni, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.

In tale intervento economico rientrano anche i contributi finalizzati a favorire la permanenza nel nucleo familiare di minori, anziani e disabili a rischio di istituzionalizzazione.

Si assume quale indice dello stato di bisogno il valore dell'I.S.E.E. non superiore a € 8.000,00, riferito all'intero nucleo familiare.

Art. 10 - Assistenza economica Ex ENAOLI

L'assistenza economica ex Enaoli (legge 641/78) viene erogata in favore di minori ai quali siano venuti a mancare uno o entrambi i genitori a condizione che il genitore defunto abbia versato almeno un contributo per l'assicurazione previdenziale obbligatoria. L'ammontare del contributo è commisurato all'ammontare del reddito della famiglia, in ogni caso non può superare € **15.305,79 ISEE**, come da tabelle allegate A e B, aggiornate all'anno 2011, con le quali vengono definiti sia i livelli di reddito per l'ammissione all'assistenza economica sia l'entità delle prestazioni economiche, come da indicazioni della Regione Lazio (Delibera n.2811/96 e circolare n. 4633/96).

Sono ammessi all'assistenza economica gli orfani che non hanno superato il diciottesimo anno di età; l'intervento economico può essere prorogato fino al 21° anno se l'orfano prosegue gli studi secondari e fino al 26° anno di età se prosegue gli studi universitari, purché sia in regola con gli esami previsti dal piano di studi e non sia beneficiario di assegni di studio o di analoghe provvidenze di importo superiore o pari alla quota dell'intervento economico spettante.

Per la determinazione del reddito del nucleo orfanile devono essere considerate tutte le entrate a carattere fisso e continuativo :

- redditi e pensioni di qualsiasi natura
- vitalizi
- redditi da lavoro dipendente ed autonomo
- redditi da patrimonio

Il Comune inoltre, nei casi in cui lo ritenga opportuno e necessario e, secondo le disponibilità di Bilancio, può erogare al nucleo orfanile un contributo economico "una tantum" di € 250,00 al momento della presentazione della prima istanza.

Per gli orfani in affidamento familiare, la determinazione del reddito deve tener conto del reddito del minore (pensione di reversibilità, patrimonio) e non quello dell'affidatario.

Le domande di accesso al contributo economico vengono accolte durante tutto l'arco dell'anno; il contributo verrà concesso dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, scade il 31/12 dell'anno in corso e dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 11 - Assistenza economica a favore di minori riconosciuti dalla sola madre (L. R. n. 40 / 2001)

Sono ammessi all'assistenza economica, di cui al presente articolo, i minori riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente all'allevamento dei figli.

Gli interventi assistenziali previsti sono stati indicati dalla circolare della Provincia di Roma prot. n. 1296/A9 del 31/01/2002 :

- assegni di assistenza materna pari a € 154,94 mensili in favore dell'unico e/o ultimogenito dei figli fino al compimento del 15° anno di età;

nel caso in cui nel nucleo sia presente un portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale, che non fruisca di assegno di accompagnamento, l'ammontare dell'assegno di assistenza materna, a prescindere dall'ordine di genitura è stabilito in € 206,58 mensili, fermo restando l'importo degli assegni in favore di eventuali altri figli.

- assegni straordinari concessi nei casi di comprovato stato di bisogno temporaneo ed a seguito di progetto redatto dall'Assistente Sociale prevedono la concessione di una somma "ima tantum", che non potrà essere superiore ad € 2.500,00, nei casi di aggravamento della situazione del nucleo assistito per il sopraggiungere di malattie della madre o del minore, perdita dell'abitazione o del lavoro, avvio di attività finalizzate all'acquisizione di autonomia economica (corsi di formazione professionale, acquisizione di un

titolo di studio, ecc...)

Per accedere a tali interventi assistenziali il reddito annuo non dovrà essere superiore a € 9.883,12 del valore ISEE.

Nell'erogazione di tali assegni economici si dovrà tener conto delle risorse di Bilancio. L'intervento economico decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Le domande di accesso al contributo economico vengono accolte durante tutto l'arco dell'anno; il contributo verrà concesso dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, scade il 31/12 dell'anno in corso e dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 12 - Contributi economici in favore di minori in affidamento familiare

L'affidamento familiare per i minori, è regolato dalla legge 184/83 e successive modifiche ed integrazioni legge 149/2001.

L'affidamento familiare è un intervento assistenziale, di tutela e sostegno nei confronti dei minori e delle loro famiglie che si trovano a vivere una temporanea situazione di difficoltà (problemi di salute, economici, condizioni di grave disagio, carenze educative...).

Scopo generale dell'affidamento è di garantire al minore il diritto di crescere in un nucleo familiare idoneo che possa favorire un adeguato sviluppo psico-fisico in alternativa all'inserimento in casa famiglia o altre strutture comunitarie, pertanto consiste nell'inserimento del minore stesso presso una famiglia composta da una coppia o da una persona singola, che si occuperà di lui per il tempo necessario ai genitori di risolvere i loro problemi.

Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono la temporaneità ed il mantenimento dei rapporti tra il minore ed il nucleo di origine in previsione del suo rientro, pertanto non può essere confuso con l'adozione.

L'affidamento familiare è proposto a favore di minori da 0-18 anni a seguito di specifico progetto elaborato dai servizi territoriali competenti e approvato dall'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento familiare è disposto con atto amministrativo dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, e può essere

- consensuale, quando avviene con il consenso dei genitori che riconoscono le loro difficoltà, è disposto con atto amministrativo esecutivo dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, ed è reso esecutivo dal Giudice tutelare
- giudiziale quando avviene su disposizione del Tribunale per i minorenni a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà.

L'affidamento può essere di tipo residenziale, diurno o a tempo parziale a seconda delle esigenze del minore e delle difficoltà della sua famiglia :

- **l'affidamento residenziale** prevede l'inserimento a tempo pieno del minore presso gli affidatari con rientri e contatti con la famiglia di origine secondo le indicazioni contenute nel progetto elaborato dai servizi sociali competenti;
- **l'affidamento diurno** prevede l'inserimento del minore presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata;
- **l'affidamento a tempo parziale** prevede che nel fine settimana o nelle vacanze il minore trascorra con la famiglia affidataria periodi brevi ma ripetuti nel tempo;

Ai sensi della legge Nazionale n 149/2001 gli affidatari possono essere famiglie con o senza figli o persone singole, che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere imo o più minori ed abbiano partecipato a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di maggiore consapevolezza e conoscenza della realtà dell'affido.

Il presente Regolamento disciplina anche gli affidamenti a parenti entro il quarto grado.

Gli affidatari si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione all'istruzione del minore in affido secondo le modalità ed i tempi del progetto. In base alla normativa vigente (legge 149/01) art. 5, gli affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale, per ciò che concerne i rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie;
- mantenere rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle indicazioni dei servizi competenti e dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia nel rispetto della sua storia e della sua identità culturale- sociale- religiosa ;
- prendere necessari provvedimenti in caso di necessità ed urgenza di interventi sanitari.

La famiglia di origine del minore deve:

- mantenere contatti con la famiglia affidataria secondo le indicazioni del Servizio Sociale, rispettando le modalità degli incontri con il minore previamente concordate e secondo eventuali prescrizioni dell' Autorità Giudiziaria.
- osservare le indicazioni dei Servizi Sociali e le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria impegnandosi a riorganizzarsi creando le condizioni per consentire il rientro del bambino.

L'Amministrazione Comunale competente, rispetto alla residenza della famiglia di origine, il cui Servizio Sociale è titolare del progetto provvede a:

- formalizzare l'intervento di affido consensuale con Determinazione Dirigenziale che sarà corredata da dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da atto di Impegno da parte degli affidatari, relazione dei Servizi sociali territoriali;
- erogare agli affidatari un contributo mensile svincolato dal reddito degli stessi, che varierà in relazione alla tipologia di affido.
- stipulare singole polizze assicurative per i minori in affido, per gli infortuni in cui possano incorrere o per danni a persone o cose, compresa la famiglia affidataria.

Il Comune di Guidonia corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria, una quota mensile così come segue:

affido residenziale € 350,00 mensile

affido diurno dal lunedì al venerdì € 200,00

affido a tempo parziale : per gli affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali.

Per quanto riguarda gli affidamenti a parenti per usufruire del contributo economico va presa in considerazione la dichiarazione sostitutiva unica del nucleo affidatario, ed il reddito non dovrà essere superiore a € 15.000,00 ISEE

Su proposta motivata dal Servizio Sociale, sostenuta da comprovata documentazione, in casi particolari,

con reddito superiore, si potrà valutare l'opportunità di erogare un contributo straordinario, tenuto conto della disponibilità di bilancio comunale.

A titolo esemplificativo, tenuto conto delle disponibilità comunali e, qualora non intervengano finanziamenti finalizzati da parte di altri Enti, potranno essere concessi contributi economici per le spese aggiuntive relative ai minori in affidamento familiare per le sotto elencate esigenze opportunamente certificate:

- acquisto di occhiali
- cure odontoiatriche ed ortodontiche
- psicoterapia privata per i minori nel caso in cui i Servizi Pubblici non possano farsene carico
- cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale
- necessità di alimentazione particolare
- Sostegno scolastico individuale
- iscrizione a corsi professionali e/o che prevedono spese accessorie (divise per la scuola, spese per acquisto di libri nei casi in cui non è previsto il rimborso spese).
- eventuale integrazione al contributo regionale erogato per spese scolastiche.

Per i minori che al compimento del diciottesimo anno di età si trovino in affidamento familiare e per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre il proseguimento dell'affidamento per un periodo da definire e comunque non oltre il ventunesimo anno di età, unitamente ai sostegni previsti.

In casi particolari, ove è disposto da provvedimento dell'Autorità giudiziaria il collocamento di minori presso altro nucleo familiare, in attesa di definizione dell'affidamento, sarà possibile prevedere l'erogazione di un contributo una tantum, che non potrà comunque essere superiore a € 1.000,00 annue, previo presentazione di documentazione relativa alle spese sostenute o da sostenere in favore del minore. Le domande di accesso al contributo economico vengono accolte durante tutto l'arco deU'anno; il contributo verrà concesso dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, scade il 31/12 dell'anno in corso e dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 13 - Integrazione retta per anziani ed inabili ospiti in residenze sanitarie assistenziali

Per quanto concerne gli interventi inerenti al concorso degli utenti agli oneri previsti per il ricovero presso le Residenze Sanitarie Assistenziali sono applicate le disposizioni fissate dalla Regione Lazio con DGR n. 380 del 7/08/2010, n. 173 del 2008 e n 98/07.

Il Comune, come previsto dalla Deliberazione regionale suindicata, concorrerà al pagamento della retta per i soli utenti in possesso di reddito annuale ISEE di importo non superiore a € 13.000,00, qualora siano impossibilitati con proprio reddito a contribuire in tutto o in parte, alla retta stabilita.

Al fine di ottenere il contributo da parte del Comune, l'utente o i familiari delegati, devono recarsi presso il Comune di residenza per ottenere il consenso preventivo, presentando la certificazione rilasciata dal CAF attestante il reddito ISEE che permetterà all'Ufficio competente di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa. Ai sensi della legge 328/2000, art 6 - comma 4, il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune di residenza prima dell'inizio delle attività riabilitative, erogate in regime residenziale o semiresidenziale.

L'intervento economico è versato dal Comune direttamente a favore della Struttura Residenziale ospitante previa presentazione di fattura.

Art. 14 - Contributi alloggiativi

L'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio n.5 del 28/02/97 ha istituito un fondo di emergenza-finalizzato alla concessione di un sostegno economico in favore delle persone e dei nuclei familiari, residenti nel Comune di Guidonia, che hanno perso l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo emesso dal Tribunale competente o per calamità naturali e, che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e pertanto non sono in grado di provvedere autonomamente al reperimento di una nuova sistemazione abitativa.

Il contributo ha carattere straordinario e può essere richiesto per pagamento cauzionale dell'affitto o pagamento dell'affitto, da persone e nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Guidonia Montecelio,
- proprietari o affittuari di alloggio per il quale sia stato dichiarato ordinanza di sgombero per stato di inagibilità,
- assenza di titolarità del diritto di proprietà o di usufrutto di altra abitazione nel territorio comunale o in altro comune, ovvero di disponibilità di alloggio a qualsiasi titolo.
- assenza di titolarità, anche pregressa, da parte dei componenti del nucleo familiare di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
- che abbiano un reddito che rientri nei limiti indicati nella tabella d'intervento

Tali condizioni dovranno essere debitamente documentate.

Ai fini della erogazione delle somme spettanti i richiedenti dovranno produrre un precontratto o copia del nuovo contratto di locazione e, successivamente, relative ricevute del canone di locazione.

In ogni caso il contributo alloggiativo avrà una durata limitata e dovrà essere definito nel quadro di un progetto di intervento.

Tale intervento economico può essere erogato una sola volta, ripetibile eventualmente dopo almeno quattro anni, nel rispetto della tabella di seguito indicata e nel limite delle disponibilità di Bilancio

Tabella d'intervento

REDDITO ISEE ANNUO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
da€ 0 a € 2.000,00	€ 3.500,00
da €2.001,00 a €4.000,00	€ 2.500,00
da €4.001,00 a €6.000,00	€ 1.500,00

Gli interessati possono fare richiesta di concessione di contributo alloggiativo utilizzando l'apposito modulo reperibile presso l'Area V - Ufficio Casa e presso l'URP, corredato dalla documentazione richiesta.

Art. 15 - Assistenza economica in favore di cittadini con grave disabilità

Al fine di consentire la permanenza del cittadino con grave disabilità, riconosciuta con percentuale del 100%, e riconoscimento legge 104/92, art. 3 - comma 3, nel suo ambiente sociale e familiare si prevede l'erogazione di un contributo eccezionale finalizzato ad affrontare le spese relative al soddisfacimento di bisogni essenziali come, a titolo esemplificativo :

- spese sanitarie non coperte dal S.S.N.
- spese per interventi riabilitativi
- acquisto di occhiali
- spese per alimentazione particolare
- partecipazione all'acquisto di ausili protesici
- ulteriori altre spese documentabili.

La richiesta d'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata da una Commissione che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato la condizione complessiva del richiedente e del nucleo familiare (composizione familiare, condizione sociale e sanitaria) e potrà variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 annue.

Per accedere a tale contributo il reddito annuo del nucleo familiare non potrà essere superiore a € 15.305,79 ISEE.

Tale intervento economico può essere erogato una sola volta, ripetibile eventualmente dopo almeno due anni, nel limite delle disponibilità di Bilancio

Art. 16 - Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata su apposito modulo reperibile presso gli Uffici del Servizio Sociale o presso l'URP entro l'anno solare in corso. L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti richiesti, ritenuti utili per attestare la situazione di bisogno.

Art. 17- Modalità e criteri per la valutazione dello stato di bisogno

Per tutte le tipologie di contributo, si utilizza la scheda tecnica (Allegato C) quale strumento di misurazione della situazione di bisogno e per l'eventuale formulazione di una graduatoria che tenga conto delle risorse finanziarie destinate dal Bilancio Comunale. L'Assistente Sociale titolare del caso predisponde una relazione tecnica contenente:

- risultanze della valutazione della situazione di bisogno con riferimento ai criteri definiti e previsti dalla scheda tecnica;
- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi; durata dell'intervento di sostegno economico;
- modalità di erogazione.

Le domande non corredate da documentazione completa, non potendo essere correttamente valutate, saranno respinte:

Apposita Commissione , composta dall'Assistente Sociale proponente, da un Assistente Sociale designato di volta in volta e, da una figura Amministrativa di categoria D, deciderà sulla erogazione e sulla misura del contributo , sottoponendo il provvedimento finale alla firma del Dirigente.

Art. 18 - Obblighi dei Soggetti Destinatari

I soggetti ammessi alle prestazioni assistenziali di cui al presente Regolamento hanno l'obbligo:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione e la sottoscrizione del progetto d'intervento individualizzato;
- c) per le persone che presentano problemi di dipendenze è indispensabile essere inseriti in un programma di recupero sodo-riabilitativo ed essere seguiti dal SERT e/o dal CIM che dovrà certificare l'andamento positivo del recupero.

Art. 19 - Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 18 del presente Regolamento la prestazione assistenziale potrà essere sospesa o ridotta sulla base della gravità della violazione e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.

Art. 20- Accertamenti e verifiche

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sul richiedente e sul suo nucleo familiare, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, vedranno interrotte le prestazioni stesse e saranno tenuti a rimborsare, con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le conseguenze di carattere penale previste dalle leggi vigenti per le dichiarazioni false.

Art. 21 - Trattamento di dati personali

Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui al D.L. n.196/2003 relative al trattamento dei dati sulla situazione personale, familiare ed economica finalizzate alla realizzazione dell'intervento sociale.

Art. 22 - Rivalutazione

Limiti di reddito ed entità dei contributi possono essere oggetto di rivalutazione ISTAT a seguito di Delibera di Giunta Comunale, valutate le risorse di Bilancio disponibili.

Art. 23 - Decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano agli interventi assistenziali assunti in carico successivamente alla data di sua esecutività.

Art. 24 - Norme finali

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le norme e regolamenti precedenti inerenti alla materia trattata e, rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di delibera consiliare di revisione dello stesso.